

# DIRITTO TRIBUTARIO

*Giuseppe Laganà*

## SCHEDA DI AUSILIO DIDATTICO

*Argomento:*

---

***IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)***

***2020-2021***

## PRINCIPI E CARATTERISTICHE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L'**imposta sul valore aggiunto** (d'ora in avanti semplicemente IVA) è un'imposta generale sui consumi che si attua attraverso il meccanismo dei versamenti frazionati con detrazione di imposta da imposta e che determina un effettivo prelievo di ricchezza a favore dell'Erario soltanto a carico del consumatore finale cui è preclusa ogni ulteriore rivalsa.

**PRINCIPI GENERALI**

**CARATTERISTICHE GENERALI**

## PRINCIPI E CARATTERISTICHE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

### I PRINCIPI GENERALI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

- a. è **un'imposta INDIRETTA**. Si configura come un tributo "indiretto", in quanto non colpisce direttamente la capacità contributiva di un soggetto nelle due forme tipiche del reddito e del patrimonio, bensì il consumo, ossia un altro indice della stessa capacità contributiva (art. 53 Cost.) che indirettamente rivela l'esistenza di una ricchezza.
- b. è **un'imposta GENERALE GRAVANTE SUL CONSUMO DI BENI E SERVIZI**. È applicata, in linea di principio, a tutte le attività commerciali riferibili alla produzione e distribuzione di beni e alla prestazione di servizi. Il tributo non colpisce la ricchezza nel momento in cui questa viene consumata, ma in un momento precedente (ovvero quello della produzione od immissione in consumo) sul presupposto che la ricchezza, in quel momento colpita, rivesta un duplice connotato:
1. destinata ad essere consumata;
  2. suscettibile di incorporare il tributo nel prezzo che pagherà il consumatore finale.
- c. è **un'imposta PLURIFASE SUL VALORE AGGIUNTO (non cumulativa)**. A differenza dell'imposta monofase o plurifase sul valore pieno che colpisce l'intero valore del bene scambiato (natura cumulativa dell'obbligazione), quella sul valore aggiunto colpisce l'incremento di valore che si genera in tutti gli stadi della produzione o della distribuzione. Occorre precisare che nelle fasi precedenti a quella del consumo finale l'imposta è neutrale poichè nei vari passaggi gli operatori economici adottano un sistema di detrazione e rivalsa.
- d. è **un'imposta NEUTRA**. È neutrale in due sensi:
1. sia in considerazione del numero delle fasi del processo produttivo o distributivo;
  2. sia con riferimento agli operatori economici chiamati ad assolverla (cioè ai soggetti che, nelle varie fasi, devono pagarla). Non è neutrale, però, sul consumatore finale che non può traslarla né recuperarla. In particolare mediante la rivalsa colui che cede un bene (cedente) o rende un servizio (prestatore) addebita l'IVA al proprio acquirente che può essere un:
    3. consumatore finale. Il soggetto passivo (contribuente di fatto) resta inciso dall'imposta;
    4. operatore economico (cessionario o committente). Il soggetto passivo (contribuente di diritto) esercita il diritto alla detrazione secondo due metodi:
      - a. **METODO BASE DA BASE**. In ogni fase l'aliquota si applica direttamente sulla differenza tra il valore complessivo delle cessioni ed il valore complessivo degli acquisti di materie prime e di prodotti intermedi (es. il *regime del margine della vendita dei beni usati*).
      - b. **METODO IMPOSTA DA IMPOSTA**. In ogni fase l'aliquota da versare è calcolata come differenza tra l'imposta incassata dalle vendite e l'imposta pagata sugli acquisti.
- e. è **un'imposta TRASPARENTE**. Con ciò si intende che la stessa è determinabile in ogni fase del ciclo produttivo e distributivo di un bene o di un servizio.
- f. opera su **BASE FINANZIARIA**. Colpisce solo le operazioni che danno luogo a transazioni monetarie.


## PRINCIPI E CARATTERISTICHE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

### LE CARATTERISTICHE GENERALI DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

a. è un'**imposta PROPORZIONALE**. L'applicazione dell'aliquota, infatti, non varia al variare della base imponibile. Sono previste diverse aliquote.

b. è un'**imposta di PERIODO ad applicazione Istantanea**. Con ciò si intende che l'imposta colpisce i singoli atti economici al momento del loro verificarsi ma il presupposto d'imposta sorge in un arco temporale determinato (il periodo di imposta).

c. **MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO DELL'IMPOSTA.**



Tale meccanismo crea una serie di rapporti giuridici tra Stato e cedente e tra cedente e cessionario di un bene/servizio. Infatti l'IVA non configura una singola obbligazione tributaria, ma una serie di obbligazioni collegate tra loro in cui l'operatore economico recupera l'imposta assolta sugli acquisti, *acquisendo un diritto di credito verso lo Stato (detrazione)* e contemporaneamente è *debitore verso lo Stato di ciò che incassa da coloro che acquistano i suoi beni o servizi (rivalsa)*.

Emergono, pertanto, 4 situazioni giuridiche:

>> Per il cedente di un bene/servizio:

1. il soggetto passivo (impresa o lavoratore autonomo) è *debitore* verso lo Stato dell'IVA sulle sue vendite;
2. lo stesso è *creditore* (di rivalsa) verso i suoi clienti (cessionari/committenti);

>> Per l'acquirente di un bene/servizio:

3. il soggetto che acquista un bene/servizio è *debitore verso il suo cedente* (per IVA di rivalsa);
4. lo stesso è anche *creditore verso lo Stato* per l'IVA pagata sugli acquisti di beni o servizi.

Infine il consumatore finale paga l'IVA e non può recuperare l'imposta pagata, a causa di ciò egli è definitivamente inciso dal tributo.

Il diritto di detrazione (credito di imposta verso lo Stato) del soggetto passivo è una situazione giuridica che distingue l'IVA da ogni altra imposta.

d. previsione di **OBBLIGHI AMMINISTRATIVI**. La Legge affida ai contribuenti (di diritto) il compito di applicare e riscuotere il tributo, gravandoli di obblighi e adempimenti fiscali. Questi, notevolmente affievoliti con l'introduzione della fatturazione elettronica, sono i seguenti:

1. presentazione ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione di inizio attività;
2. fatturazione;
3. tenuta di appositi registri;
4. liquidazione e versamenti periodici dell'imposta;
5. dichiarazione annuale;
6. comunicazione all'Agenzia delle Entrate della variazione degli elementi riportati nella dichiarazione di inizio attività;
7. comunicazione all'Agenzia delle Entrate della cessazione dell'attività.